

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 25 giugno 2025 - n. 9048
2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.1- Asse 1 - Azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» e Azione 1.1.3. «Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione» - Approvazione del bando «Next Fashion» (ai sensi della d.g.r. XII/4404 del 20 maggio 2025), in attuazione dell' Aiuto SA.119248 comunicato in esenzione da notifica alla commissione europea.

 IL DIRIGENTE DELLA U.O.
MARKETING TERRITORIALE E GRANDI EVENTI

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione;
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e s.m.i.;
- la legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 sulle «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'art. 3 «Valorizzazione del territorio lombardo e della sua attrattività» e s.m.i.;

Visti inoltre:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 18 settembre 2024 C (2024) 6655 final, che modifica la Decisione di esecuzione C(2022) 5671;
- la delibera di Giunta regionale n. XI/6567 del 30 giugno 2022 con cui Regione Lombardia ha aggiornato la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, in attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030 ONU, e la documentazione relativa alla procedura VAS del Programma FESR 2021-2027 resa coerente con la stessa;
- la delibera di Giunta regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027 (atto da trasmettere al consiglio regionale);
- la delibera di Giunta regionale n. XII / 3116 del 30 settembre 2024 di presa d'atto della decisione di esecuzione della commissione C(2024) 6655 final, del 18 settembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5671 che approva il programma «PR Lombardia FESR 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la regione Lombardia in Italia;

Richiamata la Delibera del Consiglio Regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023 che approva il Programma Regionale di Sviluppo sostenibile della XII Legislatura (PRSS);

Richiamata la d.g.r. n. XII/4404 del 20 maggio 2025 «2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.1- Asse 1 - Azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» e Azione 1.1.3. «Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione» - «Next Fashion» - Approvazione dei criteri» che:

- approva i criteri dell'iniziativa «Next fashion», a valere sull'azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» e 1.1.3 «Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione» del PR FESR Lombardia 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo Strategico 4.1.1. «Sostenere gli investimenti per la transizione green e digitale delle imprese lombarde» e, in particolare, l'azione 4.1.1.5 «Sostenere la competitività del settore della moda e del settore design» del PRSS della XII Legislatura;
- dà atto che le agevolazioni sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- domanda alla DG Turismo, marketing territoriale e moda la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione, in fase di adozione del bando;
- demanda alla Direzione Turismo, marketing territoriale e moda l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione dell'intervento sulla base dei criteri di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
- dà atto che la dotazione finanziaria dell'iniziativa «Next Fashion» pari a € 13.000.000,00 trova copertura sui capitoli di seguito richiamati, che presentano la necessaria disponibilità, secondo gli importi e nell'annualità sotto specificata:
 - 15607 - PR FESR 2021-2027 - quota UE - Ricerca e sviluppo - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2026 per € 620.100,00;
 - 15608 - PR FESR 2021-2027 - quota Stato - Ricerca e sviluppo - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2026 per € 1.665.900,00;
 - 16623 - PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - Ricerca e sviluppo - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2026 per € 714.000,00;
 - 15652 - PR FESR 2021-2027 - quota UE - Turismo e attrattività territoriale - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2025 per € 2.000.000,00 e annualità 2026 per € 2.000.000,00;
 - 15653 - PR FESR 2021-2027 - quota Stato - Turismo e attrattività territoriale - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2025 per € 2.100.000,00 e annualità 2026 per € 2.100.000,00;
 - 16638 - PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - Turismo e attrattività territoriale - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2025 per € 900.000,00 e annualità 2026 per € 900.000,00;

Dato atto che in sede di bilancio di assestamento 2025-2027 oppure in sede di bilancio di previsione 2026-2028 si provvederà, laddove necessario, ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;

Visto il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);

Dato atto di aver provveduto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla trasmissione delle informazioni sintetiche relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedi-

mento, tramite l'applicazione SANI 2, alla Commissione UE che ha assegnato alla notifica il numero di caso: SA.119248;

Dato atto che gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi ed erogati, nel rispetto dell'aiuto SA.119248, comunicato alla Commissione europea:

- Per tutte le imprese richiedenti, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (come modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Reg. (UE) 1315/2023 del 23 giugno 2023, di seguito GBER) nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) e b) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e, in particolare:
- per le PMI nei limiti stabiliti dall'articolo 25, comma 2, lett. c); comma 3, lett. a), b), d) ed e), comma 5 lett c), comma 6 lett. a) lett. b) primo alinea del Regolamento GBER sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili fino al 50% per le medie e fino al 60% per le piccole imprese;
- per le Grandi imprese nei limiti stabiliti dall'articolo 25, comma 2, lett. b) e c); comma 3, lett. a), b), d) ed e), comma 5 lett b) e lett c), comma 6 lett. b) primo alinea del Regolamento GBER sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili fino al 40%.

Dato atto, che i contribuiti:

- non sono concessi alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del medesimo regolamento;
- non saranno erogati alle imprese che al momento della domanda di erogazione non sono in possesso della sede operativa sul territorio lombardo;
- non saranno erogati a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- non sono concessi alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/14 art. 1 par. 2 lettera c);
- sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- In ogni caso, non sono cumulabili né con le agevolazioni (aiuti), né con le misure generali (non aiuti), fruitive o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;

Dato atto, inoltre, che:

- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attestati di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;

Dato atto, altresì, che non è ammesso il doppio finanziamento (inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche derivanti da fondi UE per importi superiori al 100% del costo medesimo) che comporterebbe una sovra-compensazione;

Rilevato che:

- con d.g.r.n. XI/6884 del 5 settembre 2022 sono stati istituiti

due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;

- tra i compiti del Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, costituito con il decreto n. 12776 del 09 settembre 2022 e s.m.i., sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Considerato che in attuazione dell'OP1 - OS 1.1-Asse 1 - Azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» e Azione 1.1.3. «Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione» è stato definito il Bando «Next Fashion» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che, al fine di definire i criteri e le modalità a cui i beneficiari dovranno attenersi ai fini dell'attuazione dei Progetti ammessi all'Agevolazione sul bando «Next Fashion», sono state definite le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione del 18 giugno 2025 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

Acquisito, rispetto alla suddetta iniziativa, il parere favorevole:

- nella seduta del 17 giugno 2025 del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato disciplinato dalla d.g.r. 20 maggio 2024, n. 2340 - Allegato B e dal decreto del Segretario Generale 10 giugno 2024, n. 8804;
- del Comitato di coordinamento della programmazione europea con consultazione scritta avviata in data 19 giugno 2025 e chiusa in data 24 giugno 2025;
- dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 con Prot. n. P3.2025.0002159 del 25 giugno 2025;

Ritenuto di approvare, in attuazione della d.g.r. 4404/2025:

- l'Allegato A «Bando Next Fashion», parte integrante e sostanziale del presente atto con una dotazione pari a € 13.000.000,00 con la relativa modulistica di partecipazione al bando;
- l'Allegato B «Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti altresì:

- il decreto 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) per il PR-FESR 2021-2027, aggiornato con decreto 9743 del 27 giugno 2024 e in ultimo con decreto 7621 del 29 maggio 2025;
- il decreto n. 16577 del 18 novembre 2022, che approva le «Brand guidelines FESR 2021-2027», modificato con decreto n. 2572 del 14 febbraio 2024 che approva il «Programma Brand Book PR FESR 2021-2027» recanti indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'unione europea;

Viste:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare il Capo III «Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti» e il capo IV «Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti»;

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti sopra richiamato provvederà la Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale in particolare in ordine:

- al corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8-9 e ss.;
- alla verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 30 giugno 2025

pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria, www.ue.regione.lombardia.it e sul sito www.regione.lombardia.it;

Visti:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- I Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare il Bando «Next Fashion così come da Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente.

2. Di approvare le «Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione» di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di dare atto che la dotazione finanziaria della misura di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pari a euro 13.000.000,00 è disponibile sui capitoli di spesa secondo gli importi e nell'annualità sotto specificate:

- 15607 - PR FESR 2021-2027 - quota UE - Ricerca e sviluppo - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2026 per € 620.100,00
- 15608 - PR FESR 2021-2027 - quota Stato - Ricerca e sviluppo - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2026 per € 1.665.900,00
- 16623 - PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - Ricerca e sviluppo - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2026 per € 714.000,00
- 15652 - PR FESR 2021-2027 - quota UE - Turismo e attrattività territoriale - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2025 per € 2.000.000,00 e annualità 2026 per € 2.000.000,00;
- 15653 - PR FESR 2021-2027 - quota Stato - Turismo e attrattività territoriale - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2025 per € 2.100.000,00 e annualità 2026 per € 2.100.000,00;
- 16638 - PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - Turismo e attrattività territoriale - Contributi agli investimenti a imprese - annualità 2025 per € 900.000,00 e annualità 2026 per € 900.000,00.

4. Di stabilire che i contributi saranno concessi ed erogati, nel rispetto dell'aiuto SA.119248, comunicato alla Commissione europea:

- nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (come modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Reg. (UE) 1315/2023 del 23 giugno 2023, di seguito GBER) nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) e b) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e, in particolare:
- per le PMI nei limiti stabiliti dall'articolo 25, comma 2, lett. c); comma 3, lett. a), b), d) ed e), comma 5 lett c), comma 6 lett. a) lett. b) primo alinea del Regolamento GBER sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili fino al 50% per le medie e fino al 60% per le piccole imprese;
- per le Grandi imprese nei limiti stabiliti dall'articolo 25, comma 2, lett. b) e c); comma 3, lett. a), b), d) ed e), comma 5 lett b) e lett c), comma 6 lett. b) primo alinea del Regolamento GBER sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili fino al 40%.

5. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it, sul sito dedicato

alla Programmazione Comunitaria, www.ue.regione.lombardia.it e sul sito www.regione.lombardia.it.

La dirigente
Paola Negroni

_____ • _____



Allegato B

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - "UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE"

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 "RAFFORZARE LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI E LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO NELLE PMI, ANCHE GRAZIE AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI"

AZIONE 1.3.3. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI E

AZIONE 1.1.3. SOSTEGNO ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

**BANDO NEXT FASHION
LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE**



INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	CRITERI GENERALI DI RENDICONTAZIONE	3
2.1	Criteri generali di ammissibilità delle spese	3
2.2	Spese non ammissibili	7
2.3	Criteri generali per la conservazione dei giustificativi di spesa	9
2.4	Applicazione del principio DNSH (Do No Significant Harm)	9
3.	CRITERI DI RENDICONTAZIONE SPECIFICI DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA	10
3.1	Spese di personale	10
3.1.1	Determinazione del costo	12
3.1.2	Documentazione giustificativa di spesa	12
3.2	Strumentazioni ed attrezzature	14
3.2.1	Determinazione del costo	15
3.2.2	Documentazione giustificativa di spesa	16
3.3	Ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti, servizi di consulenza e servizi equivalenti	18
3.3.1	Costi per la ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti	18
3.3.2	Servizi di consulenza o servizi equivalenti.....	19
3.4	Spese generali supplementari e altri costi di esercizio.....	20
4.	VARIAZIONI.....	21
4.1	Variazioni al Progetto ammesso e proroghe	21
4.2	Variazioni nella composizione del partenariato	22
4.3	Variazioni inerenti singoli componenti del Partenariato.....	24
5.	DEFINIZIONI E GLOSSARIO	25
6.	DISPOSIZIONI FINALI	25
7.	ALLEGATI	25
	ALLEGATO 1 – FAC-SIMILE DI TIMESHEET	26



1 **PREMESSA**

La Giunta di Regione Lombardia con Deliberazione n. 4404 del 20 maggio 2025 ha approvato gli elementi essenziali della misura "Next Fashion" che intende sostenere progetti di ricerca e sviluppo, finalizzati a sostenere l'innovazione del settore Moda e Accessorio quale elemento essenziale per la competitività del sistema produttivo regionale. Il Bando si inserisce nell'ambito dell'Obiettivo specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" a valere sull'azione 1.3.3. "Sostegno agli investimenti delle PMI".. Il presente documento (di seguito anche "Linee Guida") definisce i criteri e le modalità a cui devono attenersi i Partner beneficiari delle agevolazioni a valere sul bando "Next Fashion" ai fini dell'attuazione dei Progetti ammessi all'Agevolazione e della rendicontazione delle relative spese di cui all'articolo B.3 "*Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*" del bando nonché le modalità di presentazione delle variazioni dei Partner beneficiari o dei Progetti ai sensi dell'articolo C.4.d "*Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi*" e dell'articolo D.3 "*Proroghe dei termini*" del bando.

Le fonti normative di riferimento per le attività di rendicontazione sono in ogni caso costituite dal bando con i relativi allegati e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ivi richiamate. Quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee Guida è regolato secondo i principi definiti nel bando "Next Fashion".

Il presente documento potrà essere modificato, aggiornato e/o integrato da Regione Lombardia in qualsiasi momento al fine di recepire eventuali disposizioni normative sopravvenute o al fine di specifiche esigenze interpretative o di chiarimento che possano sorgere nel corso dell'attuazione degli interventi agevolati con il bando.

2 **CRITERI GENERALI DI RENDICONTAZIONE**

2.1 **Criteri generali di ammissibilità delle spese**

Ai fini delle presenti Linee Guida, la rendicontazione può essere definita come il processo attraverso cui il Partenariato beneficiario attesta le spese sostenute per la realizzazione del Progetto ammesso all'Agevolazione ai fini della determinazione degli importi erogabili rispetto a quelli previsti in fase di concessione dell'Agevolazione medesima, anche a seguito di variazione, nonché il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi progettuali.

Relativamente alle attività del Progetto, secondo l'articolo B.3 "*Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*" del bando, sono ammissibili le spese sostenute dai Partner per la realizzazione dei Progetti presentati e direttamente imputabili alle attività di Sviluppo Sperimentale e all'eventuale Ricerca Industriale previste nei Progetti medesimi riconducibili, ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e degli artt. 55 e 56 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., alle seguenti tipologie:

Voci di spesa ammissibili	Specifiche ai sensi dell'art. B.3 del bando
a) Spese di personale	Sono rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015, così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate sul Progetto, valorizzate in base al costo unitario standard orario pari a euro 36,42; le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per la realizzazione del Progetto; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi) comprensive di eventuali ore lavorate dal medesimo addetto su altri progetti su altri bandi rendicontati con



	gli stessi costi standard nel medesimo periodo e nel rispetto del numero massimo di ore mensili effettivamente lavorate da ciascun soggetto che viene rendicontato nel team di Progetto da ciascun Partner.
b) Strumentazioni e attrezzature	Costi relativi a strumentazione e attrezzature (nuove o usate), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota delle strumentazioni ed attrezzature utilizzate per il progetto quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del progetto stesso), in base ai costi di ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia; nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese.
c) Ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti acquisiti o ottenuti in licenza e consulenze	Costi per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi per i servizi di consulenza e per servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato.
d) Spese generali supplementari e altri costi di esercizio	Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al Progetto; tali costi dei sono calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria pari al 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del Progetto di cui alle precedenti lettere da a) a c).

Per maggiori dettagli in merito alle modalità di determinazione delle singole voci di spesa ammissibili e ai relativi adempimenti inerenti alla rendicontazione e conservazione della documentazione si rimanda al capitolo 3 delle presenti Linee Guida.

Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione dell'Agevolazione, tutte le spese devono:

- a) essere riconducibili alla tipologia di spesa ammissibile indicata all'articolo B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità" del bando;
- b) essere pertinenti e coerenti con le attività relative al Progetto presentato e ammesso ad Agevolazione e direttamente imputabili alle attività previste nel Progetto medesimo;
- c) essere al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Partner beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Partner beneficiari sono assoggettati);
- d) essere riferite ad attività avviate tra la data di "avvio dei lavori", successiva alla data di inizio del progetto e la data di termine del Progetto, anche considerando l'eventuale proroga; come "avvio dei lavori", ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 23 del Regolamento GBER, si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (es: prima ora di lavoro effettiva svolta dal personale assegnato al progetto come risultante dai timesheet compilati e caricati a sistema in fase di rendicontazione, ordine d'acquisto, contratto, documento di consegna etc.), a seconda di quale condizione si verifichi prima; fanno eccezione le spese per strumentazioni ed attrezzature di cui al paragrafo 3.2 delle presenti Linee di Attuazione;
- e) le spese, per essere ammissibili, devono essere riconducibili alla/e Sede/i operativa/e presente/i in Lombardia dichiarata/e quale/i sede/i di realizzazione del Progetto; le spese di personale, anche con riferimento al lavoro agile nel rispetto della normativa



vigente, sono ammissibili qualora dal cedolino o altra documentazione equipollente, atta ad attestare la sussistenza di un rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il personale imputato, sia riscontrabile che il personale afferisca alla/le Sede/i operativa/e del Partner beneficiario, dichiarata quale/i Sede/i operativa/e di realizzazione del Progetto stesso;

f) le spese, per essere ammissibili, devono

1. essere riferite a titoli di spesa e fatture con data di emissione compresa tra la data di avvio dei lavori e la data di chiusura del progetto, intesa come data di richiesta dell'erogazione, se precedente alla data di termine ultimo per la realizzazione del progetto. Le spese devono anche essere quietanzate (con giustificativo di pagamento) entro gli stessi termini

oppure

2. essere riferite a titoli di spesa e fatture con data compresa tra l'avvio dei lavori e la data di termine ultimo per la realizzazione del Progetto oppure entro la data indicata nel provvedimento di concessione di eventuale proroga. In questo caso tutte le spese dovranno essere rendicontate e, nel caso di spese rendicontate a costi reali, quietanzate (con giustificativo di pagamento) entro 90 giorni dalla data di termine ultimo per la realizzazione del Progetto, compresa l'eventuale proroga.

In entrambi i casi come data di quietanza farà fede la data di valuta dell'operazione; per le spese di personale la spesa sostenuta corrisponde alle ore effettivamente lavorate sul Progetto ammesso ad Agevolazione;

- g) essere chiaramente imputate al Partner beneficiario ed essere sostenute esclusivamente dal Singolo Partner beneficiario (i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente al Partner beneficiario così come il personale facente parte del team di Progetto deve risultare contrattualmente collegato con il Partner beneficiario);
- h) essere conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti, incluse le norme applicabili sugli Aiuti di Stato;
- i) essere in regola sotto il profilo della normativa civilistica, fiscale e contributiva;
- j) derivare, a seconda della natura della spesa, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, ordini di servizio, lettere d'incarico, timesheet di cui al successivo paragrafo 3.1, ecc...) e da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto ammesso, i termini di consegna e le modalità di pagamento;; per ulteriori dettagli si veda il paragrafo 3.1 delle Linee Guida e il fac-simile di cui all'Allegato A.1 del presente documento;
- k) essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente "quietanzati", ossia essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento. La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. A tale previsione fanno eccezione le spese di personale e le spese generali supplementari rendicontate secondo le opzioni di semplificazioni di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.;
- l) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali (ad eccezione delle "spese generali supplementari" di cui all'articolo B.3 comma 2 lett. d) del bando), conservati dai Partner beneficiari, e rendicontati in copia conforme all'originale,



devono recare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul bando "Next Fashion" e riportare il Codice Unico di Progetto generato e comunicato da Regione Lombardia, per il tramite del Partner Capofila, a ogni Partner di Progetto in fase di concessione dell'Agevolazione; in caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere inserita nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa; per ulteriori dettagli si veda il paragrafo 2.3 delle presenti Linee Guida;

- m) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Partner beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di Agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:
- le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo: tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, bancomat, carta aziendale, assegno non trasferibile), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzii il trasferimento del denaro dal Partner beneficiario;
 - il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al Partner beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Partner beneficiario);
 - l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso;
 - in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute tramite:
 - compensazione di crediti e debiti;
 - pagamento in contanti;
 - pagamento effettuati direttamente da dipendente/addetti del Partner beneficiario;
 - nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.
- n) con riferimento alle "Spese generali supplementari e altri costi di esercizio" ed alle "Spese di personale", dette spese dovranno essere rendicontate coerentemente con quanto previsto dagli artt. 54 e 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e con quanto previsto dalla D.G.R. n. 4664/2015 avente ad oggetto "Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020 che ha approvato le tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione" così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023.

Inoltre:

- o) i Partner beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto, ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.; ai fini dei controlli e delle ispezioni di cui all'articolo D.4 del bando, le spese non attestabili tramite documenti giustificativi, devono essere riscontrabili nella contabilità separata o trasparente ed essere chiaramente riferibili al Progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione alle attività finanziate; ai fini dei controlli dovranno essere conservati da ciascun Partner beneficiario i timesheet giornalieri;
- p) le eventuali variazioni degli importi delle spese ammissibili possono essere richieste in corso di realizzazione del Progetto e accolte nei termini ed alle condizioni indicate al successivo paragrafo 4.1;



- a) Nel caso in cui le spese rendicontate e validate risultino inferiori al 60% del costo totale di progetto approvato e/o si riscontrassero variazioni delle singole voci di spesa di progetto in misura +/- 30% rispetto al valore ammesso nel piano economico inizialmente approvato, il contributo potrà essere proporzionalmente rideterminato dal Responsabile del Procedimento, solo se effettuata una valutazione da parte del Nucleo di Valutazione che attesti l'effettiva realizzazione del progetto, in coerenza con contenuto e risultati previsti;
- r) ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, è ammissibile il cumulo delle Agevolazioni previste dal bando "Next Fashion" con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis" nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento. In ogni caso, per le agevolazioni di cui al presente provvedimento vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;
- s) occorre garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., qualora si verifichi il cumulo sulla medesima spesa con agevolazioni finanziate o co-finanziate con risorse comunitarie. In ogni caso non è ammessa a finanziamento la spesa che concorre, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto a valere su risorse PNRR;
- t) qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese (per es. francese o tedesco), dovrà essere allegata una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Partner beneficiario. Per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere conservata presso la sede del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Partner beneficiario.

2.2 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) nell'ambito delle spese di personale di cui al paragrafo 3.1 delle presenti Linee Guida sono esclusi i contratti di tirocinio e stage;
- b) ore lavorate (nell'ambito della voce a) "spese di personale" per attività diverse da quelle per attività di Sviluppo Sperimentale e della eventuale quota di Ricerca industriale come, ad esempio, la promozione, la diffusione dei risultati del Progetto e le attività amministrative;
- c) le spese effettuate e/o fatturate al Partner beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento, così definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al Partner beneficiario da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente del Partner beneficiario stesso. In sede di rendicontazione, di cui all'articolo C.4.c del bando, il Partner beneficiario presenterà apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, la cui veridicità sarà oggetto di verifica in sede di ispezioni e controlli di cui all'articolo D.4 del bando;



- d) non è ammissibile la fatturazione delle prestazioni tra Partner (identificati dal Codice Fiscale) dello stesso Partenariato. In via d'eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il Partner documenti, tramite benchmark di mercato, che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore, anche a livello internazionale, di tale strumentazione/servizio nel mercato;
- e) le spese relative a adeguamenti e ad obblighi di legge;
- f) spese per costruzione di nuovi edifici;
- g) spese relative a manutenzioni straordinarie, adeguamenti infrastrutturali e "ristrutturazioni importanti";
- h) le spese per manutenzione ordinaria di strumenti ed attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento;
- i) in attuazione dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i., con riferimento alla voce di spesa relativa a strumentazione e attrezzature di cui al paragrafo 3.2 delle presenti Linee Guida, le spese relative a produzione, trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili eccetto:
- la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio;

oltre alle eccezioni sopra richiamate, la spesa di cui al predetto articolo 7 è ammissibile solo qualora il Partner possa dimostrare (con adeguato supporto tecnico, da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del Progetto non esistono sul mercato tecnologie che siano conformi con le condizioni previste dall'esclusione (non viene considerata ammissibile una motivazione tecnica basata sul mero costo delle tecnologie); nel caso in cui solo quota parte di una spesa rientri nel caso di esclusione, è possibile ammettere la restante quota parte della spesa;



- j) le spese per incarichi relativi a servizi di carattere continuativo o periodico connessi ad attività ordinarie, quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità;
- k) i costi relativi ad attività orientate alla commercializzazione (ad es: allestimento punti vendita, sviluppo piattaforme di vendita on line, etc.);
- l) gli oneri finanziari quali deprezzamenti e passività, interessi di mora, interessi passivi, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- m) le spese di trasporto e spedizione se non ricomprese nella fattura di acquisto;
- n) i dazi doganali;
- o) le spese di viaggio (trasferte e alloggio);
- p) le spese fatturate con un importo imponibile complessivo inferiore a Euro 1.000,00 (mille/00).

2.3 Criteri generali per la conservazione dei giustificativi di spesa

I Partner beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa, nonché tutta la restante documentazione, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del saldo dell'Agevolazione; i suddetti documenti devono essere resi consultabili per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta di Regione Lombardia o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti possono consistere e/o essere conservati presso la Sede del Partner beneficiario:

- in originale su supporto cartaceo;
- in originale in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili.

Su tutte le fatture/documenti giustificativi originali (ad eccezione delle "spese generali supplementari e altri costi di esercizio" di cui all'articolo B.3 comma 2 lett. d) del bando), i Partner beneficiari devono apporre la dicitura attestante l'imputabilità della spesa come disposto alla lett. l del precedente paragrafo 2.1, ossia "Spesa sostenuta a valere sul bando "Next fashion" e riportare il Codice Unico di Progetto generato e comunicato da Regione Lombardia, per il tramite del Partner Capofila, a ogni Partner di Progetto in fase di concessione dell'Agevolazione. Nel caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere inserita nell'apposito spazio riservato al CUP o nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa.

2.4 Applicazione del principio DNSH (Do No Significant Harm)

Ai fini dell'applicazione del principio DNSH ("Do No Significant Harm"), principio sancito dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 e s.m.i., il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo"", le indicazioni



relative agli impatti sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo.

Nello specifico, le spese rilevanti ai fini del rispetto del DNSH sono quelle di cui all'articolo B.3 comma 2 lettera b) del bando e al paragrafo 3.2 delle presenti Linee Guida. Tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH, e pertanto ammissibili se, nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, il produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) sia iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.regi-stroaee.it>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al bando e conferma dell'effettiva acquisizione in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli di cui all'articolo D.4 del bando.

3. CRITERI DI RENDICONTAZIONE SPECIFICI DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA

3.1 Spese di personale

1. La rendicontazione delle spese per il personale deve essere effettuata in base al numero degli addetti effettivamente impiegati nel Progetto ammesso ad Agevolazione, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate sul Progetto stesso, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015 così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023, valorizzate in base al costo unitario standard orario pari a euro 36,42 e tali spese devono essere riferite alle attività di Sviluppo sperimentale e ad eventuale attività di Ricerca industriale previste nel Progetto ammesso.

Per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi) comprensive di eventuali ore lavorate dal medesimo addetto su altri bandi rendicontati con gli stessi costi standard nel medesimo periodo e, se inferiore, nel rispetto del numero massimo di ore mensili previste dal contratto collettivo di riferimento del Partner beneficiario o eventualmente previste da altre tipologie di contratti. In caso di contratti e collaborazioni part time questo massimale deve essere ridotto in maniera proporzionale. Inoltre, il suddetto massimale non deve includere tra le ore lavorate eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia e straordinari non retribuiti.

Sono ammissibili anche le spese di personale relative a rapporti di lavoro già in essere al momento della data di avvio del Progetto; le spese di personale sono ammissibili dalla data di inizio progetto indicata al momento di presentazione della domanda.

Sono ammissibili le spese del personale formalmente assegnato al Progetto tramite ordine di servizio o lettera di incarico o similari con data a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda; le ore imputabili al Progetto decorrono dalla data di assegnazione al Progetto medesimo.

In linea con quanto previsto dal bando, le spese non sostenute presso la/e Sede/i operativa/e presso la/e quale/i viene svolto il Progetto non saranno validate in sede di verifica della rendicontazione.



2. È possibile rendicontare le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché assegnati e impegnati nella realizzazione del Progetto, relativamente a:

a) personale in organico e con contratto a tempo indeterminato e determinato;

contratti per collaborazioni, dottorandi, assegno di ricerca, borse di studio per attività inerenti al Progetto, comprese le forme di collaborazione o di prestazione di lavoro riconosciute dalla normativa vigente, ad esclusione dei contratti di stage e tirocini di qualsiasi tipo;

I contratti di collaborazione professionale con persone fisiche anche con partita IVA (inclusi contratti di ricerca) che prevedano l'emissione di fatture a copertura dell'attività svolta sono ammissibili nella voce di costo di Personale, purché NON inerenti a servizi di consulenza e servizi equivalenti e a patto che le persone fisiche risultino assegnate esclusivamente alla realizzazione di attività del Progetto di Sviluppo Sperimentale (anche abbinato ad attività di Ricerca Industriale) e soddisfino le seguenti condizioni generali di ammissibilità delle spese rendicontabili nella presente voce di costo di Personale:

- l'attività di collaborazione al Progetto è in ausilio nella sede in cui il progetto è realizzato;
- qualsiasi risultato raggiunto riconducibile all'attività di collaborazione appartiene al soggetto beneficiario a favore del quale l'attività è svolta.

Nel contratto di collaborazione devono essere indicate chiaramente le attività sviluppo sperimentale e eventualmente di ricerca industriale svolte nell'ambito del Progetto, la sede del soggetto beneficiario a cui afferiscono e a favore della quale sono svolte, la durata del contratto, il corrispettivo, l'indicazione che qualsiasi risultato raggiunto appartiene al soggetto beneficiario a favore del quale l'attività è prestata. Inoltre deve essere sempre possibile verificare il rispetto dei requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa (contratto, timesheet, ecc...) e che l'incarico deve essere coerente con il possesso di titoli professionali e giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'attività di Sviluppo Sperimentale ed eventuale Ricerca Industriale finanziata.

b) lavoratori in somministrazione;

c) personale qualificato messo a disposizione da parte di altri soggetti presso il Partner beneficiario per un periodo di tempo limitato (al massimo per la durata di realizzazione del Progetto), a condizione che:

- il costo del personale messo a disposizione sia sostenuto dal Partner beneficiario;
- sia presente un ordine di servizio che deve riportare il chiaro riferimento al Progetto ammesso all'Agevolazione e il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal dipendente come componente del team di Progetto;

d) prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori, previo incarico scritto e solo per le attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, non riconducibili alle attività svolte in funzione di socio o amministratore del Partner beneficiario.

I costi riferiti alle prestazioni dei titolari, soci e amministratori sono riconosciuti come spese di personale a condizione che:

- la prestazione afferente al Progetto sia formalizzata tramite uno specifico incarico almeno contestuale all'inizio della prestazione;



- l'incarico precisi la durata dell'incarico stesso, il tempo dedicato al Progetto e il relativo compenso;
- l'incarico sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione o altro organo equiparato e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne (delibera del Consiglio di Amministrazione o altro atto analogo);
- attività e compensi per le attività svolte nel Progetto risultino diversi e straordinari rispetto a quanto svolto e retribuito normalmente nel contesto degli apporti professionali, aziendali previsti a livello statutario per le cariche rivestite;
- sia sempre possibile verificare il rispetto dei requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa (timesheet, fogli presenza, ecc...);
- l'incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'attività finanziata.

Per i titolari, soci e amministratori che lavorano al Progetto in qualità di lavoratori dipendenti vale quanto esplicitato per i lavoratori dipendenti e non è necessaria la produzione della documentazione di cui ai punti da i.a vi.

3. In linea con quanto previsto dal bando, la/e Sede/i operativa/e presso la/e quale/i viene svolto il Progetto deve/devono essere in Lombardia; pertanto, anche le attività del personale rendicontato devono essere svolte presso la/e Sede/i operativa/e sul territorio regionale dichiarata/e in domanda di partecipazione al bando o entro la data di richiesta della prima erogazione (anticipo o saldo). È ammesso lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile nel rispetto della normativa vigente, qualora dal cedolino o altra documentazione equipollente, atta ad attestare la sussistenza di rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il personale imputato, sia riscontrabile che il personale afferisca alla/le Sede/i operativa/e del Partner beneficiario, dichiarata quale/i Sede/i operativa/e di realizzazione del Progetto stesso.
4. Si precisa, infine, che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a ricerca contrattuale nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti.

3.1.1 Determinazione del costo

La determinazione del costo del personale è quantificata applicando, per ogni addetto impegnato nelle attività di Progetto, la seguente formula:

$$C_a = C_{us} \times N_{oc}$$

dove:

- C_a = costo lordo singolo addetto assegnato e impegnato nelle attività inerenti al Progetto ammesso ad Agevolazione;
- C_{us} = costo unitario standard per tipologia di Partner beneficiario per singolo addetto impegnato nelle attività inerenti al Progetto ammesso, pari a euro 36,42 per i Partner;
- N_{oc} = numero di ore effettivamente lavorate, nel limite delle 1.720 ore annue come sopra descritto, dedicate al Progetto ammesso ad Agevolazione e rinvenibili dai timesheet (non deve includere ore di assenza per permessi di qualunque natura, ferie o malattia o straordinari non retribuiti).

3.1.2 Documentazione giustificativa di spesa

Nella relazione finale di Progetto dovrà essere indicato l'elenco aggiornato del personale



tecnico-scientifico assegnato ed impegnato da ciascun Partner nell'attuazione del Progetto che tenga anche conto di tutte le modifiche sopraggiunte nel team dedicato al Progetto medesimo. L'elenco deve riportare i nominativi dei lavoratori che vengono rendicontati sul Progetto, indicando il rapporto di lavoro che li lega al Partner beneficiario e la data a partire dalla quale sono assegnati al Progetto e le attività del Progetto in cui sono impegnati. L'elenco del personale tecnico-scientifico di cui al punto precedente deve essere aggiornato in caso di eventuale variazione delle attività di Progetto rispetto a quelle previste nella scheda tecnica allegata alla domanda di partecipazione.

Le spese di personale saranno ritenute ammissibili solo per i lavoratori inclusi nella relazione e a partire dalla data di assegnazione al Progetto.

a. Documentazione elettronica da imputare direttamente sul Sistema Informativo

Nella rendicontazione a saldo, per ciascun lavoratore coinvolto nel Progetto e indicato nella relazione tecnico scientifica intermedia e/o finale, le spese di personale dovranno essere imputate su Bandi e Servizi fornendo le seguenti informazioni:

- nominativo;
- codice fiscale;
- periodo di riferimento della rendicontazione;
- attività del Progetto in cui è impegnato, coerentemente con cronoprogramma e relazione tecnico-scientifica;
- ore imputate per il periodo di riferimento;
- data di assegnazione al Progetto.

A supporto di tali informazioni, il Partner Capofila beneficiario dovrà allegare su Bandi e Servizi:

- timesheet coerenti con i dati caricati su BeS per ciascun lavoratore rendicontato, che riporti le ore mensilmente lavorate e imputate esclusivamente ed inequivocabilmente al Progetto a valere sul Bando "Tecnologie Strategiche", sottoscritto dal lavoratore e confermato, digitalmente o elettronicamente, dal legale rappresentante, da firmare in formato pdf sulla base del modello di cui all'Allegato A.1 delle presenti Linee Guida e che sarà reso disponibile in formato elettronico su Bandi e Servizi;
- l'ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione intermedia e finale, o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il soggetto che si intende rendicontare (contratto con il collaboratore/contratto con l'agenzia di somministrazione/delibera del C.d.A. o atto analogo in caso di titolari soci e amministratori).

Nel caso di discrepanza tra i dati caricati su Bandi e Servizi e i dati presenti nei timesheet firmati ed allegati, il calcolo delle spese di personale sarà effettuato sulla base dei timesheet firmati ed allegati.

Si segnala l'importanza di acquisire tempestivamente le firme dei lavoratori sui timesheet per evitare la non riconoscibilità della spesa in caso di mancata sottoscrizione.

Si ricorda che, in caso di cessazione/sospensione del rapporto di lavoro di un addetto, si riconoscerà la spesa del personale limitatamente ai mesi di permanenza attestata nel team di Progetto e solo in presenza di timesheet adeguatamente sottoscritti dal lavoratore oltre che con firma digitale o elettronica dal legale rappresentante.



b. Documentazione da conservare presso la/e Sede/i del Partner beneficiario

Ai fini della rendicontazione delle spese di personale, e degli obblighi di controllo e ispezione di cui all'articolo D.4 "Ispezioni e controlli" del bando, dovrà essere conservata presso la/e Sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia o di altri organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- per ciascun lavoratore rendicontato, la documentazione del Partner beneficiario (quale ad es. ordine di servizio, lettera di incarico) comprovante la formale assegnazione al Progetto;
- cedolino delle mensilità imputate (anche con importi oscurati) e/o Libro Unico del Lavoro relativo agli addetti o, se non disponibile per il personale con forme di collaborazione atipiche, copia del contratto che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro, relativo a ciascuno dei lavoratori con indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione;
- per titolari, soci e amministratori, la delibera del CdA o atto analogo dalla quale risulti che l'incarico sia relativo ad attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e la prestazione non sia riconducibile all'attività svolta ordinariamente;
- per il personale qualificato messo a disposizione presso il Partner beneficiario da parte di altri Organismi di Ricerca o altre imprese: tutta la documentazione relativa alla messa a disposizione, compreso l'ordine di servizio, nonché le specifiche relative alle attività di Progetto svolte ed alle mansioni tecnico/professionali e i giustificativi di spesa;
- eventuali cartellini, fogli presenza, diario di laboratorio o altra documentazione, se disponibile, attestante le ore di presenza effettiva del personale;
- per lavoratori in somministrazione: documentazione attestante il contratto di somministrazione con indicazione specifica dei soggetti rendicontati;
- timesheet giornalieri per ciascun lavoratore rendicontato, che riporti le ore giornalmente lavorate e imputate al Progetto coerenti con i timesheet mensili caricati su BeS in sede di rendicontazione delle spese.

In caso di controllo sarà verificata la corrispondenza tra i timesheet giornalieri e quelli mensili caricati su Bandi e Servizi; in caso di differenza l'Agevolazione non potrà essere incrementata ma potrà essere ridotta sulla base dei timesheet giornalieri conservati

3.2 Strumentazioni ed attrezzature

Con riferimento a strumentazioni ed attrezzature nuove, sono ammissibili le spese relative a:

- costi di ammortamento;
- canoni di leasing finanziario
- intero costo delle strumentazioni ed attrezzature quando il ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto.

La rendicontazione dei costi di ammortamento/canoni di leasing deve avvenire sulla base delle norme fiscali in materia vigenti nonché in relazione alla misura e al periodo in cui i beni sono utilizzati per il Progetto.

L'acquisto di strumentazioni ed attrezzature è ammissibile a condizione che le stesse siano state consegnate e installate presso la sede operativa lombarda in cui viene realizzato il Progetto e per la quale è stata richiesta l'Agevolazione.



Sono ammissibili le spese di acquisto della strumentazione e attrezzature (compresi i costi per l'acquisto di software necessari per il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate) strettamente necessarie all'attuazione del Progetto approvato e al raggiungimento dei suoi obiettivi e i costi accessori d'installazione ed eventuali costi di trasporto ad eccezione dei dazi doganali (solo se ricompresi nella fattura di acquisto).

Sono considerati ammissibili gli acquisti di strumentazioni ed attrezzature nuove effettuati anche in data precedente alla presentazione della domanda purché regolarmente registrati a libro cespiti.

A fini della conformità al principio DNSH e alle indicazioni del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, nel caso di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto, il produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) deve essere iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>).

3.2.1 Determinazione del costo

Rendicontazione dei costi di ammortamento

Sono ammissibili i costi di ammortamento – calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia – relativi a strumentazioni ed attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del Progetto.

Qualora strumenti e attrezzature non vengano utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il Progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota dei costi per le strumentazioni e le attrezzature utilizzate per il Progetto quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso).

Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali al Progetto è considerato spesa ammissibile a condizione che:

- il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa vigente e sia coerente con il valore registrato a cespiti nella contabilità aziendale;
- tale costo si riferisca esclusivamente al tempo di utilizzo effettivo ai fini del Progetto (periodo di utilizzo), incluse eventuali proroghe, e nella misura in cui il bene è utilizzato ai fini del Progetto e non per altre attività aziendali (percentuale di utilizzo); a tal fine, ciascun Partner beneficiario deve indicare in sede di rendicontazione se la strumentazione e le attrezzature sono utilizzate in maniera esclusiva per il Progetto oppure solo in quota parte.

Rendicontazione dei canoni di leasing finanziario

Il costo di beni acquisiti in leasing è ammissibile alle seguenti condizioni:

- il costo ammissibile è dato dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, per la quota capitale al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi e altre spese connesse al contratto);
- tale costo si riferisca esclusivamente al tempo di effettivo utilizzo ai fini del progetto (periodo di utilizzo), incluse eventuali proroghe, e nella misura in cui il bene è utilizzato ai fini del progetto e non per altre attività aziendali (percentuale di utilizzo); a tal fine, ciascun



Partner beneficiario dovrà indicare in sede di rendicontazione se la strumentazione e le attrezzature sono utilizzati in maniera esclusiva per il progetto oppure solo in quota parte.

Inoltre:

- 1) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. È onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene. Nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- 3) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili; i costi di "acquisto del bene" non sono ammissibili.

3.2.2 Documentazione giustificativa di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione, in parte da allegare elettronicamente su Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Partner beneficiario, come di seguito dettagliato.

a. Documentazione elettronica da imputare e allegare direttamente sul Sistema Informativo

In fase di rendicontazione finale, il Partner beneficiario deve:

- imputare sul Bandi e Servizi i dati e le informazioni inerenti le quote di ammortamento/canoni di leasing per l'acquisto di strumentazioni ed attrezzature; in particolare, con riferimento alle quote di ammortamento, i dati e le informazioni principali richieste sono le seguenti:
 - codice cespite, data iscrizione cespite, descrizione tipologia di bene, fornitore;
 - dati della fattura (data, imponibile, IVA, dati del pagamento);
 - durata ammortamento, quota di ammortamento annuale; percentuale di ammortamento, in caso di ammortamento;
 - canoni di leasing (in caso di leasing);
 - percentuale di utilizzo e numero di mesi di utilizzo;
 - importo imputato al Progetto, in parte o per l'intero costo.
- allegare:
 - la fattura di acquisto di ciascuno dei beni rendicontati (copia della fattura elettronica in formato .pdf o file in formato.pdf per le fatture emesse da soggetti esteri o dalla grande distribuzione) e la documentazione attestante l'avvenuto pagamento (evidenza di addebito su estratto conto);
 - il prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile del cespite (estratto libro cespiti);
 - la dichiarazione del rappresentante legale che descriva/giustifichi la percentuale di utilizzo applicata e indichi la localizzazione del cespite;



- in caso di leasing: il giustificativo di pagamento del canone pagato dal Partner beneficiario (fattura quietanzata o documento contabile avente forza probatoria equivalente).

b. Documentazione da conservare presso la sede del Partner beneficiario

Deve essere conservata presso la sede del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti la seguente documentazione giustificativa:

- preventivi, contratti di acquisto, ordini di acquisto, conferme d'ordine firmate per accettazione, con descrizione del bene e con indicazione del relativo costo unitario;
- fattura del fornitore/venditore con la descrizione dei beni;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- copia delle scritture contabili e libro cespiti laddove previsto;
- verbale di collaudo e rilascio se previsto da contratto;
- nel caso di leasing: documentazione giustificativa di spesa relativa ai canoni rendicontati ed eventuale documentazione atta a giustificare le condizioni soprarichiamate per la rendicontazione dei canoni di leasing finanziario.

c. Conformità DNSH: adempimenti previsti e documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario

Ai fini della rendicontazione, il soggetto beneficiario deve procedere agli adempimenti previsti in sede di rendicontazione e conservare presso la propria sede la seguente documentazione giustificativa al fine di renderla disponibile e consultabile, su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, in caso di controlli ex post:

Tipologia specifica di spesa sottoposta DNSH	Requisito DNSH	Adempimenti	Strumento di verifica in sede di rendicontazione	Documentazione da conservare agli Atti in caso di controllo post liquidazione	Conseguenza in caso di non conformità DNSH
Acquisto di apparecchiature elettriche o elettroniche come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i.,	Iscrizione del produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (https://www.registroyaee.it/)	<ul style="list-style-type: none"> • In fase di presentazione della domanda: dichiarazione da compilare nella domanda di adesione • In fase di presentazione della rendicontazione: descrizione da compilare nella Relazione finale 	<p>Fattura specifica dedicata alla spesa con precisazione della tipologia di prodotto, del modello e del produttore</p> <p><i>OPPURE</i></p> <p>Scorporo chiaro e univoco della voce di spesa - con precisazione della tipologia di prodotto, del modello e del produttore - in fattura cumulativa</p>	<p>1. Fattura "in originale" contenente le informazioni ai fini del controllo dell'iscrizione del produttore (tipologia di prodotto, modello e nome produttore).</p> <p>2. Materiale fotografico relativo all'etichetta stampata sul prodotto e riportante il nome del produttore, il modello del prodotto e il simbolo "RAEE" (Bidone con croce sopra e una riga sotto); tale conservazione è finalizzata alla verifica dell'iscrizione del produttore qualora l'etichetta di</p>	Rideterminazione della spesa



				prodotto risulti inaccessibile a seguito dell'installazione.	
--	--	--	--	--	--

3.3 Ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti, servizi di consulenza e servizi equivalenti

In questa voce ricadono le seguenti voci che verranno trattate separatamente:

- ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti (acquisto o ottenuti in licenza);
- servizi di consulenza o servizi equivalenti.

Si ricorda che i costi delle prestazioni di titolari, soci e amministratori non possono essere imputati come contratti di consulenza in quanto le consulenze devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto al Partner beneficiario tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Tali costi potranno essere riconosciuti come spese di personale alle condizioni indicate al precedente paragrafo 3.1 delle presenti Linee Guida.

3.3.1 Costi per la ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti

Per ricerca contrattuale, si intende la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo da parte di un soggetto terzo pubblico o privato (Università, Enti di Ricerca, Laboratori scientifici) consistente nella fornitura di una prestazione di carattere esecutivo di cui il soggetto terzo, inoltre, ne gestisce le attività (task) e ne garantisce il risultato. La natura di tali attività deve essere di natura non continuativa.

I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e dai relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative fatture/giustificativi di spesa. Tali attività devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto al Partner beneficiario tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Il contratto deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando: nel caso di contratto già stipulato può essere ammissibile solo in presenza di un atto integrativo sottoscritto successivamente alla data di presentazione della domanda che riconduca la ricerca contrattuale al Progetto ammesso.

Le spese relative alle conoscenze e ai brevetti (quali ad esempio, acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento di conoscenze a vario titolo, acquisizione di marchi) sono ammissibili solo se relative a beni immateriali ammortizzabili secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, sostenute per finalità strettamente connesse al Progetto, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Il contratto dovrà essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto.

Non sono ammissibili i costi di deposito di nuovi brevetti e i software a carattere generale. L'acquisto di software e licenze d'uso nonché i costi per servizi software di tipo cloud e saas per il periodo di realizzazione del Progetto sono ammissibili solo se strettamente connessi alla realizzazione del Progetto. In caso di acquisto di software e licenze d'uso, il costo è ammissibile solo se relativo a bene immateriale ammortizzabile secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisito o ottenuto in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato.



3.3.1.1 Determinazione del costo

I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e dai relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative fatture al netto di IVA.

3.3.1.2 Documentazione giustificativa di spesa

a. Documentazione elettronica da imputare e allegare direttamente sul Sistema Informativo

In fase di rendicontazione, il Partner beneficiario deve:

- imputare i dati e le informazioni inerenti ai costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e relative quietanze;
- allegare copia della fattura elettronica in formato .pdf o file in formato elettronico con estensione .pdf per le fatture emesse da soggetti esteri e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e relative quietanze inclusa copia dell'estratto conto (file in formato elettronico con estensione pdf).

b. Documentazione da conservare presso la sede del Partner beneficiario

Ai fini della rendicontazione dovrà essere conservata presso la sede del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- documentazione da conservare per la ricerca contrattuale:
 - copia del contratto controfirmato;
 - fattura del fornitore o altro giustificativo con l'indicazione del riferimento al contratto;
 - documentazione attestante l'avvenuto pagamento, inclusa copia dell'estratto conto;
- documentazione da conservare per conoscenze e brevetti:
 - copia del contratto controfirmato per accettazione per l'acquisto delle conoscenze e dei brevetti;
 - fatture, note, o altri documenti attestanti le spese di acquisto;
 - documenti attestanti l'avvenuto pagamento, inclusa copia dell'estratto conto.

3.3.2 Servizi di consulenza o servizi equivalenti

Rientrano in questa categoria le consulenze e i servizi per prestazioni specialistiche destinate al Progetto per la realizzazione di attività tecnico - scientifiche e commissionate a imprese/soggetti specializzati, terzi rispetto al Partner beneficiario.

Per prestazioni specialistiche si intendono le attività con contenuto tecnico o innovativo commissionate a soggetti che, in virtù delle proprie competenze professionali, sono qualificati a prestare specifiche consulenze disciplinari. La natura di tali consulenze e servizi deve essere non continuativa ed esulare dai normali costi di gestione del Partner beneficiario connessi ad attività ordinarie (come le consulenze di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, di marketing e simili).

Tali attività devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto al Partner beneficiario tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e



che non comporti elementi di collusione.

Il contratto dovrà essere stipulato successivamente alla data di avvio del Progetto.

Si precisa che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a contratti di consulenza per prestazioni di titolari, soci e amministratori appartenenti al Partner beneficiario.

3.3.2.1 DETERMINAZIONE DEL COSTO

I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e dai relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative fatture/giustificativi di spesa, al netto di IVA.

3.3.2.2 DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA

a. Documentazione elettronica da imputare e allegare direttamente sul Sistema Informativo

In fase di rendicontazione il Partner beneficiario deve:

- imputare i dati e le informazioni inerenti le spese per consulenze o servizi equivalenti, comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e relative quietanze;
- allegare copia della fattura elettronica in formato .pdf o file in formato elettronico con estensione .pdf per le fatture emesse da soggetti esteri e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e relative quietanze inclusa copia dell'estratto conto (file in formato elettronico con estensione pdf).

b. Documentazione da conservare presso la sede del Partner beneficiario

Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività inerenti il Progetto, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.);
- fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/progetto;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (ritenuta d'acconto).

3.4 Spese generali supplementari e altri costi di esercizio

Le spese relative alla voce "spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al Progetto" sono calcolate sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria pari al 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del Progetto di cui alle lettere da a) a c) dell'articolo B.3 comma 2 del bando dettagliati nei precedenti paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3.



Tali costi verranno determinati in maniera automatica da Bandi e Servizi e non necessitano della rendicontazione o della conservazione di giustificativi di spesa.

4. VARIAZIONI

Successivamente al provvedimento di approvazione della graduatoria e di concessione dell'A agevolazione, il Partner Capofila beneficiario ha facoltà di presentare, tramite la piattaforma Bandi e Servizi o in caso di inaccessibilità della piattaforma informatica, tramite pec al Responsabile del Procedimento turismo_moda@pec.regione.lombardia.it, richieste o comunicazioni di variazione sopravvenute inerenti al Progetto ammesso o al Partenariato beneficiario medesimo, come disciplinato all'articolo C.4.d "Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi" e all'articolo D.3 "Proroghe dei termini" del bando. Le richieste sono riconducibili a tre fattispecie:

1. Variazioni al Progetto ammesso e proroghe;
2. Modifiche della composizione del Partenariato
3. Variazioni inerenti singoli componenti del Partenariato.

Si precisa che le richieste presentate saranno sempre valutate al fine di verificare che la variazione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi del Progetto ammesso e che i Partner restanti e/o i nuovi Partner possiedano le necessarie competenze atte a svolgere le attività.

Le richieste di variazione non comportano in ogni caso la modifica del piano economico e la dilazione del termine di conclusione del Progetto, fatte salve specifiche richieste di proroga.

4.1 Variazioni al Progetto ammesso e proroghe

Sono considerate variazioni progettuali:

- le **modifiche delle attività** rispetto al progetto approvato in sede di concessione, ammesse solo successivamente alla concessione del contributo e soggette all'autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione, previa valutazione da parte del Nucleo di Valutazione, del quale recepisce gli esiti istruttori;
- la **richiesta di proroga** dei termini di conclusione del progetto.

1. Modifiche delle attività

I soggetti beneficiari, per il tramite del Capofila, sono tenuti a presentare, entro e non oltre 60 giorni precedenti la data prevista di termine di progetto, la richiesta di autorizzazione alla variazione progettuale tramite il Sistema Informativo Bandi e servizi, accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto e/o la motivazione della richiesta di proroga, con la relativa ricronoprogrammazione delle attività di progetto.

Non è ammessa la richiesta di variazione in diminuzione del Piano economico del progetto ammesso al contributo; la rendicontazione parziale delle voci di spesa del progetto ammesso che non comporti una modifica delle attività progettuali, verrà valutata in fase di verifica della documentazione di rendicontazione secondo le disposizioni dell'art. C.4d del Bando;

"Non è considerata una variazione di progetto la rendicontazione parziale delle spese previste dal Piano economico di progetto presentato e ammesso all'agevolazione; il Progetto si intenderà realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate e, quindi, validate spese pari almeno al 60% del piano economico



stesso, fatti salvi gli obblighi di rispetto di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione. In tali casi il Responsabile del Procedimento procederà a rideterminare il contributo concesso. Nel caso in cui le spese rendicontate e validate risultino inferiori al 60% del costo totale di progetto approvato e/o si riscontrassero variazioni delle singole voci di spesa di progetto in misura +/- 30% rispetto al valore ammesso nel piano economico inizialmente approvato, il contributo potrà essere proporzionalmente rideterminato dal Responsabile del Procedimento effettuata una valutazione da parte del Nucleo di Valutazione che attesti l'effettiva realizzazione del progetto, in coerenza con contenuto e risultati previsti."

2. richiesta di proroga

La possibilità di proroga pari al massimo a 6 mesi aggiuntivi rispetto al termine ultimo previsto per la conclusione del progetto è disciplinata dall'art. D.3 del bando.

La richiesta di proroga, da effettuarsi a cura del Capofila, tramite l'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi, deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni precedenti la data di termine ultimo per la conclusione del progetto ed è soggetta all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

La richiesta deve essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le cause imprevedibili, impreviste o di forza maggiore con allegato un cronoprogramma aggiornato e deve fornire tutti gli elementi/documentazione a supporto. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.

4.2 Variazioni nella composizione del partenariato

Ai sensi del paragrafo C.4.d del Bando, le variazioni di partenariato possono essere consentite solo a determinate condizioni, a seconda dei casi.

1. La **variazione con sostituzione di uno o più partner** deve essere richiesta preventivamente dal Capofila, anche se uscente, e rispettare le seguenti condizioni:

- può essere presentata entro e non oltre 60 giorni precedenti la data prevista di termine di progetto, eventualmente prorogato;
- la richiesta di sostituzione non può riguardare più di un terzo dei Partner, arrotondati per difetto;
- la sostituzione del Partner avviene con un soggetto avente la medesima natura (es. una PMI può essere sostituita solo da una PMI) ed in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo A.3.

2. La **variazione senza sostituzione con altro soggetto (rinuncia)** potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- venga garantito che il Partenariato, dopo la fuoriuscita del partner rinunciatario, sia composto da almeno due imprese di cui almeno una di dimensione PMI;
- venga garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi del Progetto;
- i rimanenti Partner si assumano la responsabilità di proseguire le attività del Progetto e di sostenere le relative spese ammissibili in capo al Partner fuoriuscito dal Partenariato, procedendo ad una redistribuzione delle stesse, senza attribuzione di ulteriori contributi rispetto a quanto concesso.

3. Procedura per le richieste di variazione del partenariato

Solo successivamente alla concessione dell'Agevolazione, è possibile sottoporre al Responsabile del Procedimento, ai fini della preventiva autorizzazione, le variazioni che si rendessero necessarie. La richiesta preventiva di autorizzazione deve essere fatta pervenire dal Partner Capofila del Partenariato e deve essere accompagnata da una



relazione che ne comprovi la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal bando in capo al Partenariato. Le richieste di variazione del partenariato che pervengano oltre i termini previsti dall'art. C.4d del Bando non sono ricevibili.

Il partner Capofila, qualora sia direttamente interessato dalla variazione, deve assicurare il ruolo di coordinamento, e tutti gli obblighi e impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, fino alla data del decreto di approvazione della variazione.

In caso di modifica del partenariato il Capofila dovrà trasmettere:

- una relazione che ne illustri le motivazioni e ne comprovi la necessità;
- tutta la documentazione prevista dall'art. C.1 del Bando con riferimento al partner che subentra nel Partenariato in caso di sostituzione con un nuovo partner;
- la scheda tecnica di progetto aggiornata comprensiva del piano finanziario con la rimodulazione e ripartizione delle attività e relative spese tra i partner rimanenti (in caso di rinuncia senza sostituzione) e tra il partner uscente ed il partner subentrante (in caso di sostituzione del partner);
- l'eventuale comunicazione di rinuncia motivata del partner rinunciante.

L'autorizzazione alla variazione è subordinata ad un'**istruttoria formale e di merito** finalizzata alla verifica della completezza documentale della richiesta di variazione, alla verifica di ammissibilità formale e tecnica dell'eventuale nuovo partner, alla verifica del mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità del progetto e del partenariato, e un'istruttoria tecnica finalizzata a verificare che la variazione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi del progetto e che i partner rimanenti o il partner subentrante possiedano le necessarie competenze atte a svolgere le attività precedentemente in carico al partner uscente o rinunciatario. Potranno essere richiesti eventuali ulteriori documenti in fase istruttoria.

Il Responsabile del Procedimento in esito all'istruttoria della domanda di variazione di partenariato e previo parere del Nucleo di Valutazione adotterà proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione stessa, entro 80 (ottanta) giorni solari e consecutivi. Nella fase di verifica documentale della richiesta di variazione, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai Partner beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopra indicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

4. Conseguenze delle variazioni di partenariato

In caso di subentro di un nuovo partner, le spese del partner subentrante sono riconoscibili a partire dalla data della richiesta di variazione o, se differente, dalla data indicata nel decreto di approvazione della variazione per sostituzione.

Al nuovo partner può essere riconosciuto un contributo con riferimento alle sole attività di progetto non realizzate dal partner uscente.

In caso di rinuncia senza subentro, i partner rimanenti devono assicurare lo svolgimento delle attività previste dal progetto ammesso a contributo, tramite la ripartizione delle rimanenti attività precedentemente in capo al soggetto rinunciatario, senza aumento



del contributo concesso ai singoli partner.

5. Conseguenze della rinuncia

In ogni caso, il partner che rinuncia al proseguimento delle attività (rinuncia parziale) può richiedere di mantenere il contributo maturato a seguito della realizzazione delle proprie attività, solo se attestate da spese rendicontate e validate e nella misura corrispondente, e solo se mantiene gli impegni e gli obblighi per la parte di attività realizzate, ed è tenuto a collaborare e accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto. In caso di rinuncia parziale dovuta all'impossibilità a realizzare le attività di progetto a seguito di cessazione dell'attività (fallimento, liquidazione etc.), il Responsabile del Procedimento potrà valutare il mantenimento del contributo su richiesta del beneficiario o del curatore fallimentare.

Nel caso di rinuncia totale il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'eventuale quota di contributo erogata in anticipazione, oppure in caso di rinuncia parziale è tenuto alla restituzione della quota di anticipazione erogata che non sia giustificata da spese rendicontate e validate; l'importo di cui è dovuta la restituzione sarà in ogni caso gravato da interessi secondo i termini di legge. Per le suddette restituzioni, i crediti nascenti da contributi erogati ai sensi del Bando sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante.

4.3 Variazioni inerenti singoli componenti del Partenariato

Ogni variazione di elementi costitutivi e/o caratteristiche di uno o più partner, o di persone fisiche ad essi connesse, deve essere comunicata all'Amministrazione dal Capofila, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'evento. A solo titolo esemplificativo: variazione della ragione sociale, della compagine sociale, della sede legale e/o operativa, della pec, dell'attività svolta, del rappresentante legale, dell'amministratore unico e/o di consiglieri e sindaci.

A seguito di istruttoria preliminare, l'Amministrazione comunicherà al Capofila se tale variazione necessita di provvedimento espresso di autorizzazione, in quanto comporta la rivalutazione degli elementi di ammissibilità di progetto.

La variazione societaria ((ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione) che comporta la variazione del Codice Fiscale del singolo partner è assimilata ad una variazione della composizione del partenariato (subentro di un nuovo soggetto) ed è pertanto equiparata alla sostituzione di un partner, di cui al precedente punto 4.2 comma 3.

Le modifiche devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento

Nel caso la variazione necessiti di autorizzazione, il Responsabile del Procedimento procede ad accogliere o meno la variazione entro 80 (ottanta) giorni solari e consecutivi dalla comunicazione, salvo esito negativo a cui consegue l'adozione di apposito provvedimento ai sensi dell'articolo D.2 "Decadenza" del bando.

Nella fase istruttoria, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere al Partner beneficiario interessato, per il tramite del Partner Capofila, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento



della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

In ogni caso, rimane salvo l'obbligo in capo al Partner beneficiario che abbia comunicato modifiche anagrafiche, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e Servizi.

5. DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Ai fini del presente atto valgono tutte le definizioni e termini indicati all'articolo D.11 "Definizioni e Glossario" del bando.

Ai fini dell'interpretazione delle presenti Linee Guida e del bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalle presenti Linee Guida si fa riferimento alle disposizioni, oltre che del bando, anche dei Regolamenti comunitari sui Fondi SIE, della normativa nazionale e regionale in materia nonché alle vigenti disposizioni generali in materia di ammissibilità delle spese del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e successivi aggiornamenti.

7. ALLEGATI

- ALLEGATO 1 FAC-SIMILE DI TIMESHEET PER SINGOLO ADDETTO RENDICONTATO NEL TEAM DI PROGETTO



ALLEGATO 1 – FAC-SIMILE DI TIMESHEET

TIMESHEET PER SINGOLO ADDETTO RENDICONTATO NEL TEAM DI PROGETTO



TIME SHEET PER SINGOLO SOGGETTO DA CARICARE IN FORMATO PDF SU BANDI E SERVIZI				
ID PROGETTO:				
DENOMINAZIONE DEL BENEFICIARIO:				
NOME E COGNOME:				
CODICE FISCALE:				
N° MATRICOLA				
TIPO DI CONTRATTO:				
QUALIFICA (Es. Dirigente, Quadro, Impegnato, Assegnista, Altro):				
TIPOLOGIA DI PERSONALE (Es. ricercatori, tecnici ...):				
MESE - ANNO	N. ORE ART 25 RICERCA INDUSTRIALE	N. ORE ART. 25 SVILUPPO SPERIMENTALE	TOTALE ORE SUL PROGETTO	TOTALE ORE LAVORATE NEL MESE COME DA RILEVAZIONE PRESENZE
			0:00:00	
			0:00:00	
			0:00:00	
TOTALE ORE IMPUTATE	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
Nota sulle attività svolte nel periodo di rendicontazione:				
- (eventuale Ricerca industriale):				
- Sviluppo sperimentale:				
Il dipendente dichiara di aver svolto la propria attività nei seguenti progetti:				
DATA				
FIRMA DEL DIPENDENTE PER CONFERMA DELLE ORE IMPUTATE				
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE ATTESTA LA VERIDICITA' DELLE ORE RENDICONTATE				
Allegare copia del documento di identità dei firmatari				